



GRUPPO CONSILIARE
“UNIONE PER COLLEPASSO”
COMUNE DI COLLEPASSO

COMUNE DI COLLEPASSO
Prot: N.0000832 del 13-02-2015
Categoria 2 Classe 6

Collepasso, 12 febbraio 2015

Sig. Sindaco - Collepasso
p.c.
Sig. Presidente del Consiglio - Collepasso
Sig. Segretario comunale - Collepasso

Oggetto: Ordinanza n. 44 del 15/12/2014 “Sospensione attività di spandimento di acque di vegetazione e/o sanse umide” – interrogazione urgente con risposta scritta.

I sottoscritti consiglieri comunali Gianfreda Pantaleo e Perrone Vito presentano formale interrogazione alla S.V. per sapere quanto segue.

Premesso che:

con nota del 25 settembre 2014/prot. 5855, avente all'oggetto “Comunicazione preventiva di smaltimento di acque di vegetazione ai sensi della L. n. 574 del 11 novembre 1996, del D.L. n. 166 G.U. del 06 luglio 2005 e del Reg. Reg. n. 27 del 7 dicembre 2007 – ‘Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari’. Campagna olearia 2014-2015” la Cooperativa Rinascita Agricola di Collepasso comunicava alla S.V. e all'ARPA PUGLIA l'intenzione di utilizzare, per lo smaltimento delle acque di vegetazione provenienti dall'attività lavorativa relativa alla imminente campagna olearia, un fondo di proprietà di Masseria Grande Srl, come peraltro sembra essere avvenuto in anni precedenti, impegnandosi a rispettare tutte le norme di legge in materia, il tutto avallato dalla relazione tecnico-geologica del dott. Donato Stifani del settembre 2013;

in data 7 novembre 2014, prot. 6852/2014, perveniva al Comune una nota del Corpo Forestale dello Stato-Comando Stazione di Gallipoli, con la quale, facendo riferimento ad un esposto del 29/07/2014 a firma di Ria Palmina, “al fine di scongiurare un potenziale inquinamento della falda acquifera sotterranea con inevitabile pericolo per l'ambiente e le persone” si invitavano il Sindaco e il Responsabile di Arpa Puglia “a voler valutare l'opportunità di provvedere con cortese urgenza ad inibire, ai sensi della normativa vigente nelle zone indicate, all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide provenienti dai frantoi oleari”; tra le “zone indicate” era compreso anche il fondo su cui smaltisce le acque di vegetazione la Coop. Rinascita Agricola;

con nota del 2 dicembre 2014/prot. 7396, avente all'oggetto “Comunicazioni afferenti l'attività di spandimento di acque di vegetazione e/o sanse umide sulla particella identificata in C.T. al foglio 16 particella n. 219”, inviata alla Cooperativa Rinascita Agricola e alla Masseria Grande Srl, la S.V. dava atto di un controllo effettuato nelle more dal Corpo Forestale dello Stato, da cui risulta che “...**non emerge l'accertamento che l'attività sui suddetti suoli sia effettuata in violazione delle norme tecniche stabilite dalla normativa nazionale e dal Regolamento Regionale n. 27 del 07.12.2007**”; la stessa nota proseguiva invitando le Società in indirizzo a “... fornire, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro otto giorni dalla presente, ogni elemento ritenuto utile ai fini della valutazione su specificata espressamente richiesta dal Comando del Corpo Forestale dello Stato di Gallipoli”;

con nota del 9 dicembre 2014, prot. 7567/2014, avente all'oggetto “Risposta Comunicazioni afferenti l'attività di spandimento di acque di vegetazione e/o sanse umide sulla particella identificata in C.T. al foglio 16 particella n. 219”, la Cooperativa Rinascita Agricola forniva elementi in suo possesso per escludere che lo spandimento delle acque vegetali effettuato dalla stessa potesse comportare rischi per l'ambiente e le persone;

in data 15/12/2014, la S.V. emetteva Ordinanza n. 44 con cui imponeva alla Cooperativa Rinascita Agricola “con effetto immediato, la sospensione ... dell'attività di spandimento di acque di vegetazione, sanse umide e residui riveniente dalla lavorazione meccanica delle olive su tutto il terreno censito al catasto terreni del Comune di Collepasso al foglio 16 particella 219...”;

in data 16/12/2014, ARPA PUGLIA eseguiva un sopralluogo sul campo per "verificare l'osservanza del rispetto dei criteri e delle norme tecniche di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide previste dalla normativa vigente". Il verbale di sopralluogo, notificato con nota del 24/12/2014 al Comune di Collepasso e alla Cooperativa Rinascita, oltre che al Corpo Forestale dello Stato, concludeva che **"non sono emerse difformità nelle modalità di stoccaggio e di trasporto, nonché di osservanza del rispetto dei criteri e delle norme tecniche di spandimento delle AV e delle sanse umide dalla normativa vigente"**,

con nota del 29 dicembre 2014, prot. 7934, la Cooperativa Rinascita Agricola, alla luce delle risultanze del verbale di sopralluogo di ARPA PUGLIA, richiedeva alla S.V. l'immediata revoca dell'ordinanza n. 44/2014;

anziché dare risposta alla richiesta della Cooperativa, la S.V. con nota 19 gennaio 2015/prot. 257, avente all'oggetto "Attività di spandimento di acque di vegetazione e/o sanse umide sulla particella identificata in C.T. al foglio 16 particella 219 utilizzata dall'Oleificio Coop. Rinascita Agricola da Collepasso. Comunicazioni", inviata al Comando del Corpo Forestale dello Stato di Gallipoli e all'Arpa Puglia, chiedeva inspiegabilmente ed incomprensibilmente di "riscontrare la presente con opportune osservazioni da effettuare alla luce di quanto riportato nel predetto verbale di sopralluogo e nelle comunicazioni del C.F.S. datata 06/11/2014";

Considerato che:

la perdurante sospensione dell'attività di spandimento delle acque vegetali genera il blocco dell'operatività della Cooperativa Rinascita Agricola con tangibili danni alla stessa e ai suoi soci;

le risultanze del Verbale di sopralluogo di ARPA PUGLIA del 16/12/2014 depongono indiscutibilmente in favore della correttezza dell'attività di spandimento delle acque vegetali e del rispetto delle norme;

la richiesta inspiegabile ed incomprensibile della S.V. formulata con la richiamata nota del 19 gennaio 2015 non può avere alcun riscontro da parte degli Enti destinatari (Arpa Puglia, peraltro, con le conclusioni del Verbale, ha chiaramente sancito l'osservanza di ogni norma),

la condotta della S.V., ostinata a mantenere in vita l'Ordinanza n. 44/2014, appare censurabile sotto il profilo della legittimità e della legalità, potendosi intravedere in tale comportamento l'abuso d'ufficio e/o il rifiuto di atti d'ufficio e/o l'omissione di atti d'ufficio, oltre la violazione del principio di economicità della P.A., in conseguenza di possibili, al momento ancora evitabili, contenziosi legali;

tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti chiedono di sapere:

1. i motivi per i quali la S.V. si ostina a non revocare l'Ordinanza n. 44/2014 e, alla luce di quanto sopra esposto, se non sia doverosa la sua immediata revoca;
2. in caso contrario, se la S.V. sia consapevole del danno che la permanenza di tale Ordinanza arrechi alla Cooperativa Rinascita Agricola e ai suoi soci e, verosimilmente, allo stesso Comune, considerato che la mancata revoca dell'Ordinanza potrebbe, data l'imminenza della scadenza dei termini per l'eventuale impugnazione, dar adito ad azioni giudiziarie.

I sottoscritti chiedono, ai sensi dello Statuto e del Regolamento del Consiglio, risposta scritta alla presente interrogazione.

I Consiglieri comunali
Dott. Pantaleo Gianfreda
Dott. Vito Perrone

